



DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022 N. 36 - DECRETO PNRR 2

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 100 del 30 aprile 2022, il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 denominato "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2, entrato in vigore il 01/05/2022, riguardante una serie di disposizioni tributarie in chiave anti evasione.

Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle più importanti novità previste dal suddetto decreto.

ART. 18, C. 1 - SANZIONI POS

La sanzionabilità di commercianti e professionisti che, nell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti ovvero di prestazione di servizi (anche professionali), violano la disposizione che impone loro di accettare anche pagamenti effettuati tramite carte di debito o di credito, tranne che nelle situazioni di oggettiva impossibilità tecnica (articolo 15, comma 4, Dl 179/2012), scatta dal **30 giugno 2022**, anziché come previsto dal DL 06 novembre 2021 n. 152 (primo decreto PNRR), dal 1° gennaio 2023.

Per i trasgressori, a prescindere dall'importo dell'operazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, composta di una parte fissa di 30 euro e di una parte variabile pari al 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento tramite Pos.

In materia, si applicano le procedure e i termini fissati dalle norme generali sulle sanzioni amministrative dettate dalla **legge 689/1981**, in particolare quella che dà agli addetti al controllo la possibilità di assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione tecnica (**articolo 13**) e quella che individua nel prefetto del territorio in cui è stata commessa l'irregolarità l'autorità deputata a ricevere il rapporto redatto dall'accertatore (**articolo 17**); fa invece eccezione, non trova cioè applicazione, la norma secondo la quale chi commette la violazione può avvalersi dell' "oblazione amministrativa", ossia della facoltà - nei sessanta giorni successivi alla contestazione immediata o, in assenza di questa, alla notificazione degli estremi della violazione - di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento (**articolo 16**).

ART. 18, C. 2 E 3 - OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA FORFETTARI

Dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso anche ai soggetti finora esonerati quali:

- i contribuenti che rientrano nel "regime di vantaggio" (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
- i contribuenti che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
- i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime speciale ai fini dell'Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).

La disposizione si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, **superiori a euro 25.000**, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Infine, è il caso di ricordare che, attualmente e per tutto il 2022, per due categorie di operatori vige il divieto di emettere fatture elettroniche: i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati allo stesso Sistema Ts (articolo 10-bis, Dl 119/2018), e i soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Ts, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018).



ART. 18, C. 4 - INVIO DATI POS

Gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l'importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere effettuate con quegli stessi mezzi presso negozi, esercizi commerciali e studi professionali, senza alcuna distinzione tra operazioni con consumatori finali o con altri operatori economici (articolo 22, comma 5, DI 124/2019).

ART. 23, C. DA 1 A 3 - IDROGENO VERDE

Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica il comma 1. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non rientra tra i prodotti energetici di cui all'articolo 21 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante.

ART. 24 - INVIO DATI ALL'ENEA

Per potenziare il sistema di monitoraggio dell'efficiamento energetico attraverso l' "ecobonus" e il "sismabonus", è modificata la norma introdotta dalla legge di bilancio 2018 che, al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico derivante dalla realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, ha disposto, analogamente a quanto già previsto per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, l'invio telematico all'Enea delle informazioni sugli interventi effettuati, per l'elaborazione degli stessi e la successiva condivisione dei risultati con i ministeri dello Sviluppo economico e dell' Economia e delle finanze nonché, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 16, comma 2-bis, DI 63/2013). Ora, invece, l'invio dei dati avviene, anche e soprattutto, per garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 "Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici"), mentre la relazione sui dati elaborati va trasmessa al ministero della Transizione ecologica anziché allo Sviluppo economico. Per supportare adeguatamente le attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione e al monitoraggio del Pnrr, l'Enea dovrà modificare il proprio statuto, prevedendo la figura di un direttore generale.

ART. 37, C. 2 - ZONE ECONOMICHE SPECIALI

Viene ampliato il perimetro di applicazione del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nelle Zes, la cui spettanza era stata estesa all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti (articolo 5, comma 2, DI 91/2017). Viene ora specificato che danno diritto al bonus anche l'acquisto di terreni nonché l'acquisizione, la realizzazione o l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

ART. 42 - CRISI D'IMPRESA

Slitta di altri due mesi, dal 16 maggio al 15 luglio 2022, l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa (Dlgs 14/2019).